



Città di Grosseto

Settore: RISORSE FINANZIARIE
Servizio: PROVVEDITORATO

Determinazione Dirigenziale n° 749 del 30/04/2020

Oggetto: **Adesione convenzione servizio pulizie degli immobili e delle aree delle amministrazioni - Lotto 3 - Soggetto Aggregatore Città Metropolitana di Firenze. CIG Derivato: 828771351F.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DPCM del 24.12.2015 (GU 9.2.2016 n.32) con il quale sono state individuate le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono obbligate a ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore;

PRESO ATTO che il servizio di pulizia rientra tra le categorie di cui al DPCM sopra richiamato e che la soglia di riferimento per il ricorso obbligatorio a Consip o ad altro soggetto aggregatore è individuata in € 40.000,00;

CONSIDERATO che il Comune di Grosseto si avvale di un servizio di pulizia immobili reso dall'operatore economico denominato COLSER SERVIZI SCRL di Parma in virtù dell'adesione alla Convenzione Consip "Facility Management 2" la cui efficacia è stata prorogata nel tempo agli stessi patti e condizioni nelle more dell'avvio dell'avvio operativo della Convenzione Consip Facility Management 4";

ATTESO che la sopra richiamata Convenzione Consip FM4 non risulta attivata per il lotto di interesse a causa di vicende giudiziarie;

PRESO ATTO che la Città metropolitana di Firenze, in qualità di soggetto aggregatore di cui alla Delibera ANAC n. 125 del 10 febbraio 2016, ha indetto con atto dirigenziale n. 2413 del 29/12/2016 della Direzione Gare, Contratti ed Espropri - rettificato con atto dirigenziale n. 507 del 09/03/2017 - una procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizie degli immobili e delle aree situate nel territorio della Regione Toscana, della durata di sei anni, tramite lo strumento contrattuale della convenzione a disposizione delle Amministrazioni di cui all'art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati da ciascun ente nel corso della durata della convenzione ed in base alle necessità e priorità rilevate dalle singole amministrazioni fino al raggiungimento del limite massimo di spesa corrispondente all'importo presunto appaltato di ciascun lotto di gara;

CONSIDERATO che la convenzione avrà una durata di 72 mesi a partire dalla data di stipula della convenzione stessa entro i quali possono essere emessi Ordinativi principali di fornitura (OPF) necessari per formalizzare l'attivazione dei servizi ed eventuali Atti aggiuntivi agli ordinativi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

principali di fornitura (AA-OPF) necessari per formalizzare le modifiche/integrazioni ai servizi di cui all'OPF e che ciascuna Convenzione si intende comunque conclusa, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati complessivamente emessi contratti attuativi mediante OPF e/o atti aggiuntivi tali da esaurire il relativo importo massimo;

CONSIDERATO altresì che i contratti attuativi della convenzione, stipulati mediante l'Ordinativo principale di fornitura (OPF) avranno durata minima 24 mesi e durata massima 72 mesi, a decorrere dalla data di stipula della stessa e che i predetti contratti attuativi avranno durata massima fino alla scadenza della convenzione. Per "durata" della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno richiedere offerta, sulla base delle prestazioni necessarie, al Fornitore per la stipula del singolo ordinativo principale di fornitura;

RILEVATO che il Comune di Grosseto rientra nel lotto n. 3 per il quale, nell'arco dei sei anni di validità contrattuale, è stato individuato un valore complessivo pari ad € 9.600.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 2057 del 12/11/2019 Classifica: 005.11.05 Anno 2019 (7104324) recante oggetto: "SOGGETTO AGGREGATORE - PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA, SUDDIVISO IN NUMERO SEI LOTTI - N. GARA 6624702 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE LOTTO 3 A PFE SPA - CIG 69333838A5";

RICHIAMATA la convenzione Repertorio n. 21901 Fasc. n. 005.11.05/2019 recante oggetto: "CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/99 E ART. 1 CO. 499 L. 208/2015 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA IN 6 LOTTI: LOTTO 3 GROSSETO - CIG 69333838A5" sottoscritta in data 16/12/2019 tra Firenze Città Metropolitana e P.F.E. spa;

VISTI il capitolato tecnico, il capitolato normativo della convenzione nonché ogni altra documentazione reperibile al link: <http://www.cittametropolitana.fi.it/appalti-gare-concorsi-ed-espropri/soggetto-aggregatore-servizio-di-pulizie/> ;

DATO ATTO che:

- 1) Ogni amministrazione che abbia intenzione di aderire alla gara deve inviare una PEC all'indirizzo: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it con la quale manifesta l'interesse per l'adesione alla procedura e comunica un indirizzo pec ove ricevere le comunicazioni della Città metropolitana;
- 2) La Città metropolitana risponderà comunicando la presa in carico ed inviando l'offerta tecnica relativa al lotto di riferimento con i contatti del vincitore;
- 3) L'amministrazione che vuole aderire al servizio si deve mettere in contatto con il fornitore, emettendo una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF - all. 2 al capitolato tecnico), tramite gli appositi documenti per il sopralluogo;
- 4) Il fornitore controlla la RPF e si mette in contatto con l'amministrazione per il sopralluogo. In seguito emette il Piano dettagliato degli Interventi (PDI) concordato con l'ente, un vero e proprio preventivo relativo alle attività da svolgere.
- 5) Il PDI deve essere redatto in duplice copia e firmato per accettazione dal fornitore e dall'amministrazione. Il PDI deve essere allegato all'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF – all. 3 al capitolato tecnico);
- 6) L'OPF regola i rapporti tra amministrazione e fornitore e costituisce il contratto attuativo;
- 7) Copia dell'OPF dovrà essere contestualmente inviata alla Città metropolitana;

CONSIDERATO che il servizio dovrà essere eseguito nei locali che saranno indicati da ciascuna Amministrazione, indipendentemente dalla loro tipologia, così come indicato nel capitolato tecnico.

TENUTO CONTO che la convenzione ha per oggetto:

A) SERVIZIO PRINCIPALE:

· Servizio di pulizie ed igiene ambientale;

B) SERVIZI DI GOVERNO: servizi finalizzati all'avvio ed alla corretta erogazione del servizio principale, comprendenti:

1. pianificazione e programmazione delle attività
2. gestione ordini attività a richiesta
3. anagrafica locali
4. gestione del call center

C) SERVIZI ACCESSORI, servizi comprendenti:

· Fornitura di materiale igienico di consumo e/o relativi contenitori/dispensatori

D) SERVIZI A RICHIESTA: attività specifiche non programmabili relative al servizio principale che possono essere richieste in caso di necessità al verificarsi di particolari ed imprevedibili eventi. Tali attività saranno svolte dall'appaltatore secondo i tempi e le modalità richieste dalle Amministrazioni.

DATO ATTO che:

- il servizio principale consiste nella pulizia degli ambienti e degli arredi, da effettuarsi con cadenza variabile tra una o più volte al giorno a settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, ecc in relazione al tipo di operazioni e di ambienti, secondo le indicazioni di seguito riportate.

- il predetto servizio deve essere eseguito secondo le disposizioni di seguito riportate, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle Imprese di pulizia e nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.

- le attività del servizio sono suddivise in:

- Attività Ordinarie: compensate attraverso la corresponsione di un Canone, relative alla pulizia di Aree omogenee di seguito riportato, da effettuarsi periodicamente secondo le indicazioni di seguito riportate;
- Attività Integrative: compensate attraverso la corresponsione di un Canone, eventualmente ordinate dal Committente, relative all'aumento di frequenza di Attività Ordinarie, richiesto dall'Amministrazione per particolari esigenze;
- Attività Aggiuntive: compensate attraverso la corresponsione di un Canone, eventualmente ordinate dal Committente, relative ad attività specifiche non comprese tra le Attività ordinarie ma da effettuarsi con una determinata periodicità minimo semestrale;
- Attività a richiesta: compensate attraverso un corrispettivo Extra Canone, costituite da attività non programmabili che possono essere richieste in caso di necessità al verificarsi di un particolare evento.

DATO ATTO che i servizi di governo ed i servizi accessori devono intendersi remunerati all'interno del canone sulla base dei prezzi offerti per il servizio principale;

TENUTO CONTO che:

- l'affidatario è altresì tenuto alla fornitura di materiale igienico-sanitario quale carta igienica, asciugamani in carta o tessuto, liquido lavamani, sacchetti igienici, copri wc, ecc...in base alle effettive esigenze tipologiche di ciascuna Amministrazione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

- l'attivazione di tale attività pone a carico del fornitore l'onere di sostituire, all'avvio del servizio principale di pulizia, tutti i relativi dispenser, salvo richiesta dell'Amministrazione;
- tale fornitura è remunerata con un corrispettivo a Canone;

ATTESO che tutti i prodotti utilizzati, ivi comprese le sostanze biocide, devono essere conformi ai requisiti minimi di cui al Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (di seguito, "PANGPP"), allegato al DM 24 maggio 2012, pubblicato nella G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 (disponibile sul sito web <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#10>). In particolare: i prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari devono essere conformi ai requisiti minimi individuati al paragrafo 6.1 del PANGPP, allegato al DM 24 maggio 2012;

RITENUTO di aderire formalmente alla convenzione di cui trattasi a decorrere dal 1 maggio 2020 e fino al 31/12/2025;

RICHIAMATI:

- la nota protocollo n. 193126 del 10/12/2019 con la quale si manifestava al soggetto aggregatore Città Metropolitana di Firenze la volontà dell'Amministrazione Comunale di aderire alla convenzione per l'affidamento del servizio di pulizie degli immobili e delle aree delle amministrazioni situate nel territorio della Regione Toscana;

- la nota pec prot. esterno n. 0059741 del 11/12/2019 proveniente da Città Metropolitana di Firenze con la quale si comunicava l'avvenuta presa in carico della manifestazione di interesse e si trasmetteva l'offerta tecnica del concorrente affidatario;

- l'offerta tecnica dell'affidatario PFE spa composta dai seguenti documenti:

1. ANALISI DEL LOTTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO;
2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, LOGISTICA ED OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE;
3. MODALITÀ E PROCEDURE PER LA RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE E LA PREDISPOSIZIONE DEI PDI;
4. METODOLOGIE TECNICO-OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO ED IL CONTROLLO DEI SERVIZI GESTIONALI;
5. METODOLOGIE TECNICO – OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO ED IL CONTROLLO DEI SERVIZI OPERATIVI;
6. SICUREZZA, GESTIONE DELLE EMERGENZE E CRITERI MINIMI AMBIENTALI;
7. FASI DI START UP E DI CESSAZIONE DEI SERVIZI.

- la "richiesta preliminare di fornitura" protocollo n. 9229 del 20/01/2020 inviata a P.F.E. spa;

- la nota pec protocollo n. 0011711 del 23/01/2020 proveniente da P.F.E. spa con la quale vengono proposte le date per il sopralluogo tecnico;

- la nota email del 30/01/2020 con la quale si comunicava al fornitore l'elenco del personale dipendente impiegato nel servizio di pulizia con la ditta uscente;

- il Piano Dettagliato degli Interventi "PDI_03_00003 Rev. 00 del 04/03/2020" emesso dal fornitore, privo dell'indicazione dei costi annui per la fornitura dei beni economici (carta igienica, salviette asciugamani, ecc.) con decorrenza indicata al 1 aprile 2020;

- la nota emessa dal fornitore PFE spa prot. n. 0037642 dell'11/03/2020 con la quale si comunica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

l'impossibilità dell'avvio del servizio a far data dal 1 aprile in ragione delle limitazioni imposte a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19;

- la nota inviata in risposta da parte dell'Amministrazione scrivente con prot. n. 0039677 del 16/03/2020 dove si esprime nulla osta all'avvio del servizio a decorrere dal 1 maggio 2020;

- il Piano Dettagliato degli Interventi "PDI_03_00003 Rev. 01 del 24/04/2020" prot. n. 51875 del 28/04/2020 emesso dal fornitore ed allegato al presente atto, dal quale si evince a carico dell'Amministrazione un canone annuale complessivo di € 195.523,20 oltre IVA, comprensivo della fornitura di beni economici (carta igienica, salviette asciugamani, ecc.)

TENUTO CONTO che nei giorni 04/05/06 febbraio 2020 si sono tenuti i sopralluoghi tecnici su tutti gli immobili oggetto dell'affidamento;

RICHIAMATA altresì la nota prot. n. 26662 del 20/02/2020 con la quale si chiedevano chiarimenti a Città Metropolitana di Firenze in ordine alla quota pari allo 0,10% dell'importo a base di gara a carico del Comune da corrispondere come quota parte relativa all'incentivo ex art. 113 comma 5 del Codice dei Contratti di cui all'art. 21 del capitolato normativo della convenzione;

DATO ATTO che:

- la Città Metropolitana di Firenze e le Amministrazioni contraenti sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del servizio convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel relativo corrispettivo del contratto stesso;

- il Fornitore è responsabile di ogni danno che potesse derivare alle Amministrazioni contraenti, al soggetto aggregatore ed a terzi per fatti o attività connessi con i servizi oggetto di gara;

- qualora per cause di disservizio, imputabili al Fornitore, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività delle Amministrazioni, il Fornitore è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dal Fornitore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente, il Soggetto aggregatore e le Amministrazioni contraenti;

- il Fornitore deve presentare all'atto della stipulazione di ogni singolo contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di primaria compagnia di assicurazione per il rischio RCT/O dedicata a favore dell'amministrazione contraente che copra ogni rischio e responsabilità per danni comunque arrecati a cose o persone con massimali che saranno stabiliti dalle singole amministrazioni ma comunque con un massimale minimo di € 3.000.000 unico per sinistro con specifica descrizione dell'attività/rischio oggetto dell'assicurazione;

- La predetta garanzia assicurativa deve prevedere:

- estensione della garanzia RC personale di tutti i dipendenti o del personale che presta servizio a
- qualsiasi titolo nella struttura in cui si svolge l'appalto e comunque per tutte le attività previste.
- l'Amministrazione contraente dovrà essere considerata Terzo a tutti gli effetti così come i suoi
- amministratori e dipendenti;
- danni da interruzione esercizio/attività;
- Rc dell'Assicurato per danni causati dai subappaltatori;
- Rc derivante da inosservanza del D.lgs 81/2008 e della Legge 196/2003;
- Rc per danni a cose altrui derivate nati da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito dell'esecuzione dei servizi;
- In caso di polizza già attivata, il Fornitore dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copre anche il servizio in oggetto. Il massimale unico per sinistro della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Appaltatore in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo. Ogni documento relativo alla polizza di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia al Soggetto aggregatore ed alle Amministrazioni contraenti. Agli effetti assicurativi, il Fornitore a prescindere dalla responsabilità, qualora venisse a conoscenza e/o si rendesse conto di eventuali danni o sinistri occorsi e/o causati durante lo svolgimento del servizio, in particolare per quelli conseguenti a fuoriuscite di acqua a seguito di rotture di tubazioni, è tenuto a segnalare alle Amministrazioni contraenti eventuali danni o sinistri occorsi e/o causati.
- In caso di responsabilità del fornitore, l'accertamento danni verso cose sarà effettuato dalle Amministrazioni contraenti alla presenza del Responsabile del servizio /gestore del servizio previamente avvisato. Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica le Amministrazioni contraenti sono autorizzate a provvedere direttamente trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro;
- La polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato; copia integrale dei documenti contrattuali della compagnia (condizioni generali ed eventuali garanzie integrative ed aggiuntive) dovrà essere presentata all'Amministrazione contraente prima dell'inizio del servizio ai fini del preventivo benessere; nel caso di durata pluriennale, il Fornitore si impegna a fornire per tempo all'Amministrazione contraente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture previste nel contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danno) non esonererà in alcun modo il Fornitore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. Le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati e/o alle Amministrazioni contraenti. L'Amministrazione contraente verrà quindi sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili al Fornitore e non coperti dalla sua polizza di assicurazione;

DATO ATTO altresì che in caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo contratto attuativo, l'Amministrazione ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 C.C; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno;

ATTESO che nell'ipotesi di applicazione di penali da parte dell'Amministrazione contraente per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) del valore del singolo contratto attuativo ovvero nell'ipotesi di applicazioni di penali da parte della Città metropolitana di Firenze per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione nonché negli altri casi espressamente previsti nella Convenzione, le Amministrazioni contraenti e/o la Città metropolitana di Firenze, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine, potranno risolvere di diritto in tutto o in parte il singolo contratto attuativo o la Convenzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 C.C nonché ai sensi dell'art. 1360 C.C previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC;

DATO ATTO che i corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti in forza degli OPF saranno calcolati sulla base della remunerazione a canone, iva esclusa, in virtù

delle mensilità erogate offerti in sede di gara. I predetti corrispettivi verranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni contraenti secondo la normativa vigente in materia e previo accertamento delle prestazioni effettuate. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che dell'erogazione del/dei servizio/i, dei servizi di governo e delle eventuali prestazioni accessorie come descritte nel Capitolato tecnico e, sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Tutti i predetti corrispettivi, sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime; a partire dal secondo anno contrattuale è facoltà del Fornitore chiedere una revisione dei prezzi con formale comunicazione all'Amministrazione contraente. In mancanza dei costi standard, si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT relativa al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), riferita al mese di scadenza dell'anno contrattuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La richiesta di adeguamento dovrà contenere i documentati elementi giustificativi, che daranno luogo alle modifiche contrattuali, una volta autorizzata dal Supervisore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art.1 comma 511 della L. 208/2015.

TENUTO CONTO che i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione. Si richiama in tal senso quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e più precisamente nella parte in cui stabilisce che “ per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati da soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 comma 511 della legge 28/12/2015 n. 208”. Il termine di riferimento è dato dall'adeguamento dei corrispettivi salariali del Contratto Collettivo Nazionale di categoria servizi e pulizie;

RILEVATO che l'importo delle singole rate (canoni) può essere ridotta dall'Amministrazione per compensazione con gli importi determinati dall'applicazione delle penali di cui al paragrafo 6 del capitolato tecnico;

TENUTO CONTO che per la quota detratta dal corrispettivo mensile totale, il Fornitore dovrà emettere una Nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

RICHIAMATO l'art 29 del D.Lgs n. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 7 aprile 2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 87 del 09/04/2020 recante oggetto: “Emergenza Covid - 19: direttive agli uffici dell'Ente per il contenimento della spesa”;

DATO ATTO che la spesa in questione si rende necessaria al fine di prevenire gravi danni all'Ente;

RICHIAMATO il Disciplinare per la redazione e pubblicazione degli atti approvato con disposizione dirigenziale n° 1089 del 17/10/2018;

RICHIAMATO il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della Tabella 'Misure di prevenzione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

ulteriori' che prevede la “distinzione tra il Responsabile del procedimento e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento”;

RICHIAMATO l'art.22 del vigente Regolamento sul funzionamento del Provveditorato di cui alla deliberazione C.C. n.98 del 30/10/2002;

VISTO l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split payment a far data dal 01/01/2015;

VISTO il regolamento di contabilità attualmente vigente;

VISTA la proposta di determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento;

DICHIARA

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento né in capo alla sottoscritta, né in capo al Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

1) di aderire alla CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/99 e ART. 1 CO. 499 L. 208/2015 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA IN 6 LOTTI: LOTTO 3 GROSSETO - CIG 69333838A5” sottoscritta in data 16/12/2019 tra Firenze Città Metropolitana e **P.F.E. spa**, viale Gran Sasso 11, 20131 Milano, P.IVA / C.F.: 01701300855;

2) di approvare l'allegato Piano Dettagliato degli Interventi “PDI_03_00003 Rev. 01 del 24/04/2020” costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di perfezionare il contratto attuativo della Convenzione tra Amministrazione contraente ed Appaltatore mediante emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura;

4) di dare atto che:

- la durata del contratto attuativo è fissato in 68 mesi (1/5/2020 – 31/12/2025);
- il supervisore della commessa è il Funzionario Responsabile del Servizio Provveditorato;
- la spesa annua del canone a carico dell'Amministrazione ammonta a complessivi € 195.523,20 oltre IVA ed è comprensiva della fornitura di beni economici (carta igienica, salviette asciugamani, ecc.);

5) di dare atto che la quota parte di spesa relativa al canone per la corrente annualità è pari ad € 130.348,80 + IVA al 22%;

6) di ripartire la somma complessiva di € 159.025,44 comprensiva di IVA sui seguenti capitoli;

- Cap.31160 pulizie uffici comunali € 94.709,44
- Cap.39159 pulizie uffici Servizi Educativi € 3.000,00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

- Cap.49849 pulizie uffici Sviluppo Economico € 8.158,00
- Cap.49544 pulizie uffici Turismo € 8.158,00
- Cap.41628 pulizie uffici Gestione del Territorio € 15.000,00
- Cap.35460 pulizie uffici Polizia Municipale € 15.000,00
- Cap.39539 pulizie Museo Archeologico e Biblioteca € 15.000,00

Tot. € 159.025,44

7) di dare atto che la spesa presunta per l'intera durata contrattuale è stimata in complessivi € 1.107964,80 + IVA e che il corrispondente CIG derivato è il seguente: **CIG 828771351F**;

8) di subordinare la corresponsione della quota parte relativa all'incentivo ex art. 113 comma 5 di cui all'art. 21 del capitolato normativo all'esito dei chiarimenti richiesti a Città Metropolitana di Firenze di cui alla nota prot. n. 26662 del 20/02/2020 citata in premessa;

9) di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, sussiste la compatibilità del piano dei pagamenti derivanti dal presente atto con i relativi stanziamenti di cassa;

10) di dare atto che saranno adottate le misure previste dalla legge n. 190 del 23/12/2014 comma 629 lettera b) in regime di split payment;

11) di dare atto che con successivi atti saranno impegnate su capitoli corrispondenti le risorse necessarie per coprire la spesa relativa alle successive annualità;

12) di pubblicare il presente atto nella sezione dedicata del sito web dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Grosseto;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Tasselli

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
Impegno	2020	31160		94.709,44	
Impegno	2020	39159		3.000,00	
Impegno	2020	49849		8.158,00	
Impegno	2020	49544		8.158,00	
Impegno	2020	41628		15.000,00	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Impegno	2020	35460		15.000,00	
Impegno	2020	39539		15.000,00	